



GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 agosto 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

Le decisioni della Corte dal n. 315/1993 al n. 319/1993 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - Corte costituzionale n. 30 del 21 luglio 1993, e quelle dal n. 321/1993 al n. 323/1993 nella n. 31 del 28 luglio 1993, unitamente alla n. 333/1993.

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 313. Ordinanza 23 giugno-9 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prova del reato - Analisi - Modalità - Documentazione - Incertezza del *thema decidendum* e del *petitum* - Difetto di comprensione della rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.p.p. artt. 234, 468 secondo comma, 495 secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97)

Pag. 7

N. 314. Ordinanza 23 giugno-9 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

I.R.Pe.F. - Ex parlamentari - Esenzioni - Assegno vitalizio - Esclusione - Reddito tassabile - Norme denunciate non riferibili alla disciplina dell'assegno vitalizio - Manifesta inammissibilità.

[Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, art. 1; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 47, lett. d)].

(Cost., art. 3)

» 8

N. 320. Ordinanza 5-15 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Lombardia - Recupero spese di ospedalità - Procedere - Identica questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 304/1986) - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 108 e 117)

» 10

N. 324. Ordinanza 7-21 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Appuntati scelti della guardia di finanza - Idoneità al grado di vice brigadiere - Ordinamento della P.S. - Mancato inquadramento - Mancanza di conformità tra dispositivo e motivazione nella ordinanza di rimessione - Richiesta di pronuncia additiva - Manifesta infondatezza.

[Legge 1° aprile 1981, n. 121, artt. 16 e 36, punto decimo, n. 3)].

(Cost., artt. 3 e 97)

» 12

N. 325. Ordinanza 7-21 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni Enpals - Meccanismi di rivalutazione delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 - Esclusione - Insussistenza della identità tra le situazioni poste in comparazione - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 10; legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 4; d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, art. 1, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n. 59).

(Cost., art. 3)

» 14

N. 326. Ordinanza 7-21 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Adulterazione di sostanze destinate alla alimentazione - Repressione penale - Differenti fattispecie di reato - Punibilità differenziata - Autonomia delle medesime - Diversità delle previsioni legali a raffronto - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, art. 3, primo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 16

N. 327. Ordinanza 7-21 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Alloggi di edilizia popolare - Assegnazione - Decadenza per carenza del requisito di stabile occupazione dell'immobile - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 210/1993) - Potestà legislativa in materia di competenza delle regioni - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

[Legge regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, artt. 19, primo comma, prima parte, 19, primo comma, lett. b), e 19, settimo comma].

(Cost., artt. 108, 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 95)

» 18

N. 328. Ordinanza 7-21 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Decreto di sequestro preventivo di cantiere edile - Concessione edilizia - Silenzio-assenso - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce del quadro normativo complessivo della materia - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 79)

» 20

N. 329. Ordinanza 7-21 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Territorio del Lido di Venezia - Sospensione dell'esecuzione degli sfratti - Mancata previsione - Sollecitazione di beneficio di carattere derogatorio - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3).

(Cost., art. 3)

» 22

N. 330. Ordinanza 7-21 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Corte dei conti - Danno erariale - Regioni Toscana, Valle d'Aosta e Lombardia - Obbligo di denuncia - Attribuzione al procuratore regionale presso la Corte dei conti, di una attività di controllo sugli atti regionali - Mancata conversione del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 marzo 1993, n. 54, art. 1 terzo comma, 1, 2, 3 e 5).

(Cost., artt. 5, 77, 81, quarto comma, 97, 100, secondo comma, 103, 115, 117, 118, 125, 126, 127, 130, e 134).

(Statuto della Valle d'Aosta, artt. 43, 44 e 46, primo comma, legge 5 agosto 1978, n. 158, art. 27; legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3, sesto comma)

» 2

N. 331. Ordinanza 7-21 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Calabria - Disciplina delle nomine di competenza della regione - Impugnazione di decreto legge non convertito - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 19 marzo 1993, n. 69)

Pag. 25

N. 332. Ordinanza 7-21 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Mancata previsione della incompatibilità a partecipare al giudizio dei giudici componenti il collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata - Intervenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. (sentenza n. 186/1992) Manifesta inammissibilità.

(C.p.p. art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24)

» 27

N. 334. Ordinanza 7-23 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Mancata previsione della incompatibilità a partecipare al giudizio dei giudici componenti il collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata - Intervenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. (sentenza n. 186/1992) Manifesta inammissibilità.

(C.p.p. art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24)

» 28

N. 335. Ordinanza 7-23 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Mancata previsione della incompatibilità a partecipare al giudizio dei giudici componenti il collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata - Intervenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. (sentenza n. 186/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.p.p. art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24)

» 29

N. 336. Ordinanza 7-23 luglio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Interpretazione autentica dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 - Discriminazioni collegate alla maggiore o minore celerità della procedura amministrativa per la liquidazione della pensione sociale sostitutiva - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 454/1992) e manifestamente infondata (ordinanza n. 155/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 31

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 313

Ordinanza 23 giugno-9 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prova del reato - Analisi - Modalità - Documentazione - Incertezza del *thema decidendum* e del *petitum* - Difetto di comprensione della rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.p.p. artt. 234, 468 secondo comma, 495 secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 234, 468, secondo comma, e 495, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1992 dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone nel procedimento penale a carico di Pedrini Luigi, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 234, 468, secondo comma, 495, secondo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui tali norme, nel diritto vivente, comportano che ai fini della prova del reato, sia necessario dapprima documentare analiticamente per iscritto tutte le attività connesse all'accesso, all'insediamento, al campionamento, al prelievo ed alle analisi; ed in seguito ridocumentare nel verbale di udienza la deposizione del teste su quelle medesime circostanze di fatto»;

che ad avviso del remittente il combinato disposto delle norme impugnate contrasterebbe:

con l'art. 76 della Costituzione: per violazione del principio di massima semplificazione del processo, indicato nelle direttive nn. 1 e 103 dell'art. 2 della legge di delega n. 81 del 1987;

con l'art. 3 della Costituzione: per ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del pubblico ministero e la posizione della difesa «che può produrre documenti senza neppure indicare (come testi) coloro che quei documenti ebbero a redigere»;

con l'art. 24 della Costituzione: per violazione del «diritto di difesa dello Stato-ordinamento rispetto alla commissione di reato»;

con l'art. 97 della Costituzione: in quanto detta attività «destinata semplicemente a far aumentare il materiale cartaceo processuale» non sarebbe coerente con l'esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità — sotto il profilo del difetto di rilevanza — o comunque per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che il provvedimento di rimessione, certamente di non agevole comprensione, accenna, sul punto della rilevanza, all'eventualità di una revoca dell'ammissione di una prova testimoniale asseritamente sovrabbondante;

che, d'altro lato, non risulta comprensibile quale pronuncia auspichi il remittente, essendo assolutamente non chiaro né il tipo di intervento che questa Corte dovrebbe operare sulle norme impugnate, né quale disciplina in concreto debba risultarne;

che tale incertezza del *thema decidendum* e del *petitum* comporta anche l'impossibilità di comprendere esattamente quale rilevanza la questione abbia sul provvedimento di revoca adottando;

che, inoltre, con evidente contraddizione il remittente lamenta un obbligo di «ridocumentazione» che le norme impugnate comporterebbero ai fini della prova del reato, in quanto l'unica fonte di conoscenza della regiodicanda da parte del giudice del dibattimento può essere solo quanto contenuto nel fascicolo del dibattimento, nel quale, secondo la stessa prospettazione del giudice *a quo*, non, v'è alcuna documentazione di accertamenti precedentemente compiuti;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 234, 468, secondo comma, 495, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76, 3, 24, e 97 della Costituzione dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

93C0782

N. 314

Ordinanza 23 giugno-9 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

I.R.Pe.F. - Ex parlamentari - Esenzioni - Assegno vitalizio - Esclusione - Reddito tassabile - Norme denunciate non riferibili alla disciplina dell'assegno vitalizio - Manifesta inammissibilità.

[Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, art. 1; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 47, lett. d)].

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento), e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1991 dalla Commissione Tributaria di 2° grado di Sassari sul ricorso proposto da Luigi Marras contro l'Intendenza di finanza di Sassari, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento instaurato a seguito di ricorso di Luigi Marras, *ex* parlamentare nazionale ed *ex* consigliere regionale, avverso la decisione con la quale la Commissione Tributaria di 1° grado di Sassari aveva rigettato la domanda di rimborso delle maggiori somme versate all'Erario a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche dal 1974 al 1984 per la mancata applicazione delle esenzioni fiscali previste, secondo il ricorrente, anche a favore degli *ex* parlamentari e categorie equiparate, la Commissione Tributaria di 2° grado di Sassari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento), e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui escludono l'assegno vitalizio — spettante agli *ex* parlamentari ed alle categorie equiparate — dalla riduzione percentuale prevista, ai fini della determinazione del reddito tassabile, per l'indennità attribuita ai parlamentari in carica;

che il giudice remittente premette che l'assegno vitalizio spettante agli *ex* parlamentari ed equiparato alla pensione era soggetto per intero, durante il periodo che interessa in causa, all'imposta sul reddito, mentre l'indennità corrisposta ai parlamentari in carica costituiva reddito solo nella misura del 40%;

che, sempre ad avviso del giudice *a quo*, le norme impugnate operano una ingiustificata discriminazione che contrasta con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che i due tipi di trattamento traggono origine da un unico rapporto, configurandosi il trattamento pensionistico come «corrispettivo differito» della prestazione lavorativa pregressa;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che il giudice remittente ha impugnato l'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che dispone che l'indennità spettante ai membri delle Camere «... è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e rappresentanza» e l'art. 47, lett. d), del d.P.R. n. 597 del 1973, che prevede l'assimilazione della suddetta indennità al reddito da lavoro dipendente;

che le norme denunciate non riguardano il regime fiscale dell'indennità attribuita ai membri del Parlamento — di cui il remittente denuncia l'incostituzionalità in quanto non applicabile anche all'assegno vitalizio spettante agli *ex* parlamentari e categorie equiparate — né si riferiscono alla disciplina dell'assegno vitalizio;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1963, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento), e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di 2° grado di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 320

Ordinanza 5-15 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Lombardia - Recupero spese di ospedalità - Procedure - Identica questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 304/1986) - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 108 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, che modifica l'art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale della Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 («Disciplina dell'assistenza ospedaliera»), promosso con l'ordinanza emessa il 5 gennaio 1993 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Talon Marcello e l'Ospedale S. Gerardo di Monza - Presidio multizonale della U.S.L. n. 64, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione promosso da Marcello Talon, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), avverso una ingiunzione di pagamento per il recupero di spese di ospedalità, emessa dal responsabile del presidio multizonale «Ospedale San Gerardo dei Tintori» nei confronti del medesimo opponente, in quanto ritenuto civilmente responsabile delle lesioni a causa delle quali Severino Talon aveva usufruito di ricovero ospedaliero nel suddetto presidio sanitario, il Pretore di Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 «Disciplina dell'assistenza ospedaliera»), nella parte in cui sostituisce l'art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5;

che, ad avviso del pretore rimettente, la norma regionale impugnata, nella parte in cui consente di «darsi corso alle procedure previste dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni» per il recupero delle spese di ricovero nei confronti di terzi civilmente responsabili, sarebbe lesiva dei principi costituzionali espressi dall'art. 3 (disparità di trattamento nei confronti dei terzi soggetti all'ingiunzione, rispetto ai quali verrebbero sospese le ordinarie garanzie processuali), dall'art. 24 (lesione del diritto di difesa, in quanto l'ingiunzione è emessa, in violazione del principio del contraddittorio, senza che il terzo ritenuto responsabile possa far valere le ragioni che escludono la sua responsabilità civile); dall'art. 108 (violazione della riserva di legge statale in ordine alla disciplina dei rimedi giurisdizionali); dall'art. 117 (violazione del limite delle materie attribuite alla competenza legislativa regionale, dalle quali esula la disciplina della funzione giurisdizionale);

che nessuna parte si è costituita nel presente giudizio di costituzionalità;

Considerato che identica questione, sollevata peraltro in riferimento a disposizioni regionali formalmente differenti, è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 304 del 1986, sul presupposto che la «formulazione che richiama l'applicabilità alle regioni, ai fini del recupero di crediti sorti a seguito della prestazione di servizi ospedalieri, della procedura coattiva prevista dal R.D. n. 639 del 1910 (...), formulazione attualmente presente in centinaia di leggi regionali vigenti in diversi campi (...), non esprime la norma da applicare al caso di specie, ma contiene piuttosto un richiamo *ad abundantiam* alle disposizioni statali costituenti l'unica e vera fonte normativa del rapporto dedotto nei giudizi *a quibus* vale a dire il R.D. n. 639 del 1910 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato)»;

che con la presente ordinanza di rimessione non vengono offerti al giudizio di questa Corte profili nuovi ed ulteriori sulla base dei quali possa essere condivisa l'opinione del giudice *a quo*, circa la pretesa innovatività della norma regionale impugnata, in quanto l'utilizzazione della procedura di riscossione coattiva prevista dal R.D. n. 639 del 1910 nei confronti del terzo ritenuto civilmente responsabile delle lesioni che hanno dato luogo alle spese di ricovero ospedaliero — fattispecie concreta perfettamente corrispondente, peraltro, a quella da cui ha avuto origine la questione di legittimità costituzionale decisa con la citata sentenza n. 304 del 1986 — lungi dal costituire la prova dell'estensione, ad opera dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia n. 27 del 1989, della procedura di riscossione coattiva prevista dal R.D. n. 639 del 1910, anche ai crediti sprovvisti dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, rappresenta il frutto di un'interpretazione della norma regionale impugnata che, benché riferita dal pretore rimettente come prevalente nella prassi delle amministrazioni sanitarie competenti, tuttavia, oltre ad essere smentita da una giurisprudenza costante del giudice ordinario e da una dottrina pressoché unanime, è esclusa da questa stessa Corte nella più volte citata pronuncia n. 304 del 1986, dove espressamente si afferma che le disposizioni statali del R.D. n. 639 del 1910, riferibili anche alle regioni indipendentemente dal richiamo contenuto nelle diverse disposizioni di legge regionali (trattandosi, tecnicamente, di un «rinvio improprio»), sono applicabili «soltanto ove ne ricorrano i presupposti di diritto e di fatto e, in particolare, quando il credito sia certo, liquido ed esigibile»;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Monza è manifestamente inammissibile, dal momento che la norma di legge regionale impugnata, per le medesime ragioni esposte nella sent. n. 304 del 1986 e ricordate nella presente ordinanza, non trova applicazione nel giudizio *a quo*, per essere direttamente applicabili le richiamate norme statali del R.D. n. 639 del 1910;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 «Disciplina dell'assistenza ospedaliera»), nella parte in cui modifica l'art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, sollevata dal Pretore di Monza, con l'ordinanza riportata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 108 e 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 324

Ordinanza 7-21 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Militari - Appuntati scelti della guardia di finanza - Idoneità al grado di vice brigadiere - Ordinamento della P.S. - Mancato inquadramento - Mancanza di conformità tra dispositivo e motivazione nella ordinanza di rimessione - Richiesta di pronuncia additiva - Manifesta infondatezza.****[Legge 1° aprile 1981, n. 121, artt. 16 e 36, punto decimo, n. 3)].****(Cost., artt. 3 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 36, punto X, n. 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, l'Aquila, sui ricorsi riuniti preposti da Fontana Osvaldo ed altro contro il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che due appuntati scelti della guardia di finanza, da tempo risultati idonei per il conferimento del grado di vice brigadiere, ma non nominati in detto grado per carenza di posti, hanno contestato il mancato inquadramento favorevole da essi richiesto in applicazione della normativa relativa al nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 — art. 16), all'uopo impugnando i provvedimenti negativi emessi nei loro confronti dall'amministrazione di appartenenza;

che, nel corso del relativo giudizio, il TAR per l'Abruzzo, con ordinanza del 20 maggio 1992, dopo aver rilevato che il nuovo ordinamento della Polizia di Stato ha previsto l'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti, (corrispondente all'*ex* grado di brigadiere) anche in soprannumero, degli appuntati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovavano — a suo dire — nelle stesse condizioni dei ricorrenti, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 (che contempla nelle «forze di polizia» anche il Corpo della guardia di finanza) e 36, punto X, n. 3 (che riconosce lo scorrimento ad un grado superiore per taluni appartenenti alla Polizia di Stato) della legge 1° aprile 1981 n. 121 — nell'assunto che dette norme non possono, allo stato, essere estese al personale della guardia di finanza — «nella parte in cui [esse] non prevedono la possibilità di inquadramento nel grado di vicebrigadiere [*recte*: brigadiere] degli appuntati appartenenti al Corpo della guardia di finanza che risultano in possesso dell'idoneità al grado superiore»;

che viene denunciato il contrasto delle norme impugnite con l'art. 3 della Costituzione, a causa del diverso trattamento che sarebbe riservato a dipendenti di pari posizione in relazione al corpo o all'amministrazione di appartenenza, nonché con l'art. 97 della Costituzione, per violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione;

che non si sono costituite le parti private, mentre è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio di ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso in ragione della oggettiva diversità delle situazioni prese a raffronto.

Considerato che va preliminarmente rilevata nell'ordinanza di rimessione la non conformità tra il dispositivo, ove si lamenta la mancata previsione dell'inquadramento nel grado di «vicebrigadiere», e la motivazione, che viceversa in più punti si riferisce all'avanzamento al grado di «brigadiere»;

che peraltro è possibile intendere nel suo esatto senso la locuzione adoperata nel dispositivo dell'ordinanza, all'uopo rettificandola, poichè la norma transitoria presa a raffronto per il personale della Polizia di Stato fa riferimento alla «seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti», corrispondente, secondo la tabella di equiparazione allegata alla legge n. 121 del 1981, al grado di brigadiere sia del disciolto corpo della guardia di pubblica sicurezza che delle altre forze di polizia, ed è perciò da ritenersi che a tale grado il giudice *a quo* abbia inteso riferirsi;

che, ai fini della comprensione della questione nei suoi esatti termini, occorre ricordare che la legge n. 121 del 1981 ha operato un radicale mutamento dello stato giuridico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che è stato smilitarizzato ed è stato dotato di un ordinamento speciale (art. 3), adottando nel contempo una disciplina transitoria, destinata ad esaurire i propri effetti in breve tempo, intesa a salvaguardare professionalità e posizioni specifiche di talune categorie di personale coinvolto nella modifica ordinamentale;

che la stessa legge n. 121 del 1981 — pur avendo «normativamente unificato dal punto di vista funzionale» le forze di polizia (art. 16), ivi compresa la guardia di finanza, in ragione della specificità del servizio, cui tutte sono destinate, il che giustifica l'attribuzione del «trattamento economico stabilito con riferimento a quelle funzioni e secondo le medesime modalità» (ord. n. 91 del 1993) — ha nello stesso tempo lasciati immutati i «rispettivi ordinamenti e dipendenze», nell'evidente presupposto della disomogeneità del personale facente parte di quelle forze, alcune delle quali, come appunto l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza, mantengono lo *status* militare, mentre altre per effetto della smilitarizzazione hanno acquisito lo *status* di personale civile (come la Polizia di Stato e, da ultimo, per effetto della legge 15 dicembre 1990 n. 395, il corpo di polizia penitenziaria a seguito dello scioglimento del corpo degli agenti di custodia);

che, una volta fatti salvi i rispettivi ordinamenti delle varie forze di polizia, permangono necessariamente differenti sistemi di avanzamento che la legge n. 121 del 1981 non ha inteso in alcun modo rendere uniformi, essendosi limitata ad «estendere» il trattamento economico dell'una categoria di personale alle altre, previa un'operazione di equiparazione sulla base del «criterio funzionale» che è il «solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale inquadrato nei rispettivi apparati secondo articolazioni diverse» (sentenza n. 277 del 1991);

che la questione di legittimità costituzionale ora proposta coinvolge invece il sistema di avanzamento di parte del personale della guardia di Finanza, che si vorrebbe assimilare a quello previsto per alcune categorie del personale della Polizia di Stato, in sede di prima applicazione della nuova disciplina e quindi, in via transitoria, per regolare il passaggio al nuovo ordinamento;

che, pertanto, il *petitum* rivolto a questa Corte tende ad una pronuncia additiva che estenda agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza una delle disposizioni transitorie della legge concernente la polizia di Stato, per consentire loro il passaggio da un ruolo (quello degli appuntati) ad un altro (quello dei sottufficiali) e per di più non al grado iniziale di questo (vicebrigadiere), bensì a quello successivo (brigadiere), venendosi così ad incidere in una materia (quella dell'inquadramento e della progressione in carriera dei dipendenti pubblici), per la quale questa Corte ha già più volte riconosciuto un'ampia discrezionalità al legislatore (sent.n.n. 219 del 1993, 964 del 1988, 524 del 1987, 99 del 1986, 81 del 1983), nella specie, non irragionevolmente esercitata in relazione alla specificità del mutamento ordinamentale della Polizia di Stato;

che, inoltre, si è in presenza di situazioni non comparabili poichè, mentre l'ordinamento della guardia di finanza prevede che il personale, non appartenente alle categorie degli ufficiali, sia inquadrato in due ruoli, rispettivamente quello dei sottufficiali e quello degli appuntati e finanziari, per la Polizia di Stato l'art. 36 della legge n. 121 del 1981 (e i conseguenti provvedimenti attuativi costituiti dai d.P.R. 24 aprile 1982 nn. 335 e 336) ha disposto, in luogo dei due ruoli di personale subordinato (già sottufficiali ed appuntati e guardie), l'istituzione di quattro distinti ruoli, rispettivamente degli agenti, degli assistenti (poi riuniti in un unico ruolo dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982 n. 569), dei sovrintendenti e degli ispettori, ai quali ultimi sono stati per di più attribuiti compiti e funzioni del tutto nuovi in quanto «diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti» (art. 26 d.P.R. n. 335 del 1982 cit.);

che, quanto ai sistemi di avanzamento, il d.P.R. 26 agosto 1959 n. 1088 aveva previsto per la progressione in carriera dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza la formazione di quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta, secondo la comune disciplina vigente per il personale militare, e le leggi che si sono succedute (legge 11 dicembre 1975 n. 627: art. 1 e 15; legge 10 maggio 1983 n. 212: art. 1,4,24 e titolo III), pur recando significative modifiche, hanno mantenuto il sistema dei quadri di avanzamento per la progressione in carriera dei sottufficiali, confermandone il reclutamento, al grado iniziale di vicebrigadiere, tramite pubblico concorso, cui ammettere, per una certa percentuale dei posti disponibili, gli appuntati e gli appuntati scelti, fino alla legge 1 febbraio 1989 n. 53

che, nel prevedere «per il personale appartenente al ruolo finanziari e appuntati» l'avanzamento ad anzianità e a ruolo aperto (art. 13), ha ribadito per la progressione degli appuntati scelti il sistema del concorso pubblico per titoli ed esami riservando ad essi tre decimi dei posti disponibili in organico, e disponendo che la promozione abbia luogo dopo la frequenza di un corso speciale di sei mesi;

che, per il soppresso Corpo della guardia di pubblica sicurezza, la legge 3 aprile 1958 n. 460 (con le modifiche successivamente introdotte) aveva previsto il conferimento del grado di vicebrigadiere (artt. 76 e seg.) mediante concorso per esami o esame di idoneità o scrutinio ad anzianità congiunta al merito, secondo le percentuali dei posti disponibili ivi specificate, per le diverse categorie di appuntati e guardie, ed ora, per la Polizia di Stato, la legge n. 121 del 1981 ha dettato norme che si conformano, per la progressione in carriera dei dipendenti, a quelle in vigore per il personale civile dello Stato;

che, quindi, non sussiste il presupposto della omogeneità di situazioni e di sistemi su cui si basa la ordinanza di rimessione;

che la questione è pertanto manifestamente infondata sia in relazione all'art. 3 della Costituzione, essendo il diverso trattamento giuridico giustificato da situazioni difformi, sia in riferimento all'art. 97 della Costituzione, perchè non può invocarsi la violazione del principio di imparzialità in presenza di discipline, che pur diverse, non sono nè incongrue, nè arbitrarie (sent. n. 331 del 1988).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 36, punto X, n. 3 della legge 1 aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, l'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0837

N. 325

Ordinanza 7-21 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni Enpals - Meccanismi di rivalutazione delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 - Esclusione - Insussistenza della identità tra le situazioni poste in comparazione - Manifesta infondatezza.

(Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 10; legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 4; d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, art. 1, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n. 59).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e dell'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1992 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Tallia Luciana ed altri e l'E.N.P.A.L.S., iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza del 16 novembre 1992, ha sollevato, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985 n. 140, dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988 n. 544, nonché, «in stretto subordine», dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990 n. 409, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991 n. 59, in quanto tali norme escludono che alle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. in favore dei lavoratori dello spettacolo si applichino i meccanismi di rivalutazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 introdotti dall'articolo 5 della predetta legge 15 aprile 1985 n. 140, prevedendo invece, per le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali, meccanismi di rivalutazione diversi, da stabilire con separati provvedimenti che, peraltro, per l'E.N.P.A.L.S. non sono stati mai emanati;

che, secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata viola il principio di uguaglianza in quanto assoggetta a differente trattamento situazioni del tutto uguali, tali dovendosi considerare il sistema normativo regolante l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo e quello che disciplina il regime generale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata e richiamando, a tal fine, le precedenti pronunzie rese in argomento da questa Corte con le ordinanze nn. 112 del 1992, 160 e 76 del 1991;

Considerato che non sussiste l'affermata identità tra le situazioni poste in comparazione, dato che il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo viene determinato, fin dall'entrata in vigore dell'articolo 12 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, con modalità diverse — e, per alcuni profili, più favorevoli — rispetto a quelle previste dal regime generale;

che pertanto la questione in esame, volta a rendere applicabile alle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. gli stessi meccanismi di rivalutazione introdotti dall'articolo 5 della legge 15 aprile 1985 n. 140 per le pensioni c.d. d'annata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è, per come proposta, manifestamente infondata, mentre esula dall'ambito dell'eccezione l'esame della evoluzione normativa intervenuta in ordine ai criteri di determinazione e di rivalutazione dei vari trattamenti pensionistici al fine di vagliarne, anche comparativamente, l'adeguatezza e l'omogeneità;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985 n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988 n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990 n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991 n. 59, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 16 novembre 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 326

Ordinanza 7-21 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Sanità pubblica - Adulterazione di sostanze destinate alla alimentazione - Repressione penale - Differenti fattispecie di reato - Punibilità differenziata - Autonomia delle medesime - Diversità delle previsioni legali a raffronto - Manifesta infondatezza.****(D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, art. 3, primo comma).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 (Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche), promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1992 dal Tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Pedrazzoli Maria, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Uditi nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di persona imputata del reato previsto dall'art. 440 del codice penale, per avere, in qualità di titolare di azienda agricola, «corrotto ed adulterato sostanze destinate all'alimentazione, nella specie carni bovine, prima che venissero distribuite per il consumo, in particolare somministrando ai bovini del proprio allevamento sostanze estrogene ed anabolizzanti al fine di ottenere un illecito accrescimento ponderale e così rendendole pericolose per la salute pubblica», il Tribunale di Mantova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118;

che il tribunale remittente osserva: *a)* che, nel caso specifico, la condotta incriminata è consistita nella somministrazione agli animali di dietilstilbestrolo (D.E.S.), sostanza stilbenica; *b)* che, secondo quanto riferito in sede di perizia, la suddetta sostanza è universalmente riconosciuta, dalla scienza medica, come fattore ad elevatissima azione cancerogenetica; *c)* che la condotta in giudizio deve ritenersi attualmente sanzionata esclusivamente dal denunciato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 1992, il quale punisce a titolo di contravvenzione, con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da dieci a cento milioni di lire per ciascun animale trattato, il fatto di somministrare ad animali «da azienda» (quali definiti nell'art. 1 dello stesso decreto legislativo: animali allevati per essere destinati all'alimentazione umana), sotto qualunque forma e per qualunque via, sostanze stilbeniche; *d)* che, pertanto, stante il principio di specialità di cui all'art. 15 del codice penale, la disposizione incriminatrice applicabile al fatto è quella recata dalla norma denunciata, giacché la somministrazione di prodotti stilbenici ad animali destinati all'alimentazione umana rientrerebbe nell'ambito della generale condotta di adulterazione di sostanze destinate all'alimentazione prima della distribuzione per il consumo (art. 440 c.p.), di cui costituirebbe appunto una specificazione;

che, sulla base di tali rilievi, il tribunale remittente ritiene che la norma denunciata si ponga in contrasto con il principio di eguaglianza: il legislatore, con essa, per un verso avrebbe riservato ad una condotta specifica un trattamento punitivo ingiustificatamente favorevole rispetto a quello previsto, per analoghe condotte, dall'incriminazione del codice penale, per altro verso avrebbe introdotto, con siffatto trattamento di favore, un elemento di evidente irragionevolezza, avuto riguardo alla spiccata nocività delle sostanze stilbeniche, a fronte del permanere di un trattamento sanzionatorio più severo con riguardo a condotte di adulterazione attraverso l'impiego di additivi meno dannosi del D.E.S.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una pronuncia di inammissibilità - per i profili che saranno in prosieguo specificati - o di infondatezza della questione.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dall'Avvocatura erariale, va disattesa sotto tutti i profili dedotti;

che, infatti, per un primo profilo la valutazione in termini di minore gravità complessiva del trattamento punitivo introdotto con l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 1992, rispetto a quello delineato dall'art. 440 del codice penale, in rapporto alla fattispecie concreta e in riferimento alla regola dell'applicazione della legge penale più favorevole all'imputato, a norma dell'art. 2 del codice penale, costituisce un enunciato — implicito — di ordine interpretativo che, in quanto attinente alla rilevanza in concreto della questione, compete al giudice *a quo* e non è sindacabile da questa Corte se non nell'ipotesi di manifesta arbitrarietà dell'interpretazione offerta (*ex plurimis*, sentenze nn. 238 e 103 del 1993), il che non si verifica nella specie;

che, sotto altro profilo, l'assunto dell'Avvocatura circa l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale per cui sarebbe una disposizione diversa dall'art. 440 del codice penale a venire in gioco quale termine di comparazione della lamentata incostituzionalità, risulta non conferente, tenuto conto del rinvio, nella giurisprudenza richiamata dall'Avvocatura, a fattispecie relative alla commercializzazione di sostanze alimentari adulterate, mentre il giudice *a quo* ha riguardo ad una differente ipotesi di adulterazione di dette sostanze prima della distribuzione per il consumo;

che, infine, neppure può essere condivisa la tesi dell'irrelevanza della questione sotto il profilo del rispetto, da parte della norma denunciata, dei principi recati dalla normativa delegante — art. 2, lett *d*) e art. 65 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 — cosicché dovrebbe essere, secondo l'Avvocatura, quest'ultima ad essere sottoposta a scrutinio di costituzionalità: difatti tale asserzione non rileva nel senso dell'inammissibilità della questione, che è proposta contro la norma da cui, direttamente ed immediatamente, deriva il trattamento penale che il remittente assume lesivo del precetto costituzionale;

che, quanto al merito della questione, la prospettazione del giudice *a quo* si basa sulla premessa per cui, in relazione alla condotta di somministrazione di sostanze stilbeniche ad animali destinati all'alimentazione umana, alla disposizione incriminatrice dell'art. 440 del codice penale sarebbe succeduta quella dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 1992, ond'è che, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 del codice penale, solo la seconda troverebbe applicazione rispetto a quella condotta;

che, in tal modo, si sarebbe creata una disparità di trattamento, essendo punito con minor rigore, a termini della norma denunciata, chi somministra ad animali da allevamento sostanze cancerogene, come quelle stilbeniche, rispetto a chi effettua la somministrazione di altre — in ipotesi meno pericolose — sostanze, ed è assoggettato alle pene previste dall'art. 440 del codice penale;

che la premessa interpretativa del giudice *a quo* non può essere condivisa da questa Corte, in quanto le ricordate disposizioni incriminatrici sono diverse e presentano differenti ambiti applicativi, e ciò in ragione dei connotati fondamentali delle fattispecie penali in parola;

che, in particolare, oltre alla diversità di tipo di illecito (delitto e contravvenzione, rispettivamente) e al conseguente diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo richiesto nei due casi, la differente struttura delle due ipotesi incriminatrici in argomento si manifesta in primo luogo nella delimitazione e specificazione del requisito della condotta, che, nella fattispecie contravvenzionale denunciata, è individuata dal legislatore attraverso l'indicazione operativa dalla semplice «somministrazione» di sostanze stilbeniche, con il che il reato è per ciò solo perfezionato, mentre nella previsione delittuosa dell'art. 440 del codice penale, presa a termine di raffronto, consiste nell'attività di «chiunque corrompe o adultera... sostanze destinate all'alimentazione», onde la fattispecie comporta un effetto ulteriore di alterazione della natura genuina delle sostanze, rispetto alla sola somministrazione;

che, inoltre, la distinzione tra i due illeciti si incentra, in stretta correlazione con il ricordato elemento della condotta punibile, sulla presenza del requisito costitutivo del reato consistente, nella disposizione dell'art. 440 del codice penale, nel pericolo concreto per la salute pubblica, elemento, questo, che non si riscontra nella fattispecie legale di reato introdotta dalla norma denunciata: con quest'ultima il legislatore, sulla base di una generica previsione di pericolo astratto, più coerente con una fattispecie contravvenzionale, ha arretrato la soglia della punibilità di interventi su sostanze destinate all'alimentazione umana, alla somministrazione in sé considerata;

che, pertanto, la relazione tra le due disposizioni, sul piano normativo, non può essere configurata né in termini di specialità, né di sovrapposizione o successione dell'una rispetto all'altra, bensì di reciproca autonomia delle medesime; il che risulta coerente con il principio della «salvezza delle norme penali vigenti» (e tale è l'art. 440 citato) posto nella disposizione delegante più sopra ricordata;

che, alla luce di tali rilievi, da un lato viene meno in radice il presupposto interpretativo di identità degli ambiti applicativi delle norme su cui si basa la prospettata questione di legittimità costituzionale, e, dall'altro, la sottolineata diversità delle previsioni legali messe a raffronto comporta altresì il venir meno del presupposto della asserita disparità di trattamento, giacché le situazioni regolate sono diverse;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata; mentre esula dall'oggetto del giudizio di costituzionalità, perché spetta al giudice rimettente (sent. n. 168 del 1987), la valutazione circa il concreto atteggiarsi della relazione tra le due norme — art. 440 del codice penale, e art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 1992 — in rapporto al fatto quale dedotto in giudizio, se in termini di concorso formale di reati ovvero di assorbimento della seconda fattispecie meno grave nella prima, ove risultino in concreto realizzati gli elementi di quella incriminata dall'art. 440 del codice penale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 (Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0839

N. 327

Ordinanza 7-21 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Alloggi di edilizia popolare - Assegnazione - Decadenza per carenza del requisito di stabile occupazione dell'immobile - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 210/1993) - Potestà legislativa in materia di competenza delle regioni - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

[Legge regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, artt. 19, primo comma, prima parte, 19, primo comma, lett. b), e 19, settimo comma].

(Cost., artt. 108, 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 95).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1, prima parte, lett. *b*), e 7 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1992 dal Pretore di Lecce - Sezione distaccata di Campi Salentina nel procedimento civile vertente tra Marzo Cosimo ed altri ed il Comune di Squinzano ed altri, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione avverso il provvedimento con cui il sindaco di un comune aveva pronunciato la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, per carenza del requisito di stabile occupazione dell'immobile da parte degli assegnatari, il Pretore di Lecce, Sezione distaccata di Campi Salentino, con ordinanza del 16 dicembre 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che, disponendo in tema di «decadenza» dall'assegnazione:

a) al comma 7 affida al Pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio le relative controversie, così legiferando in materia processuale, riservata dall'art. 108 della Costituzione al legislatore statale;

b) al comma 1, prima parte, attribuisce al sindaco la competenza ad emettere il provvedimento di decadenza, in violazione dell'art. 117 della Costituzione e della norma interposta, rappresentata dall'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che, devolvendo ai Comuni le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha inteso affidare i relativi provvedimenti (tra i quali quelli di decadenza, annullamento e revoca, di cui agli artt. 11, 16 e 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035) al consiglio comunale e non all'organo monocratico del comune;

c) al comma 1, lett. *b*) configura un'ipotesi di «decadenza» — nel caso in cui, come nella specie, l'assegnatario «non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato» — non prevista nella normativa statale richiamata, così violando l'art. 117 della Costituzione;

che non si sono costituite le parti, nè ha spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale;

Considerato che la questione sub *a*) è manifestamente inammissibile, avendo già la Corte dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 19 denunciato (sentenza n. 210 del 1993);

che, quanto alla questione sub *b*), va rilevato che l'edilizia residenziale pubblica è materia di competenza regionale (sentt. nn. 594 del 1990 e 727 del 1988), per la quale l'art. 88 n. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha riservato allo Stato soltanto funzioni programmatiche nonchè, per quel che ora interessa, la «determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni», ed il successivo art. 95 ha attribuito ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative concernenti le assegnazioni di tali alloggi, in quanto di interesse esclusivamente locale;

che, pertanto, al di fuori della formulazione dei criteri generali da osservare nelle assegnazioni, è di spettanza delle Regioni la potestà legislativa nella materia e quindi la disciplina attinente alle funzioni amministrative, non potendosi ammettere che con la devoluzione di determinati compiti agli enti locali il d.P.R. n. 616 del 1977 cit. abbia riservato allo Stato la relativa competenza legislativa (sentenza n. 1115 del 1988);

che, nella specie, la norma regionale impugnata, nel precisare quale tra gli organi comunali debba esercitare le specifiche funzioni amministrative, non invade alcuna competenza dello Stato nè contrasta con l'art. 117 della Costituzione, ma anzi, indicando l'organo monocratico (il sindaco), si uniforma alla legislazione statale precedente (d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 cit.) che aveva affidato tali attribuzioni al presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari e quindi sempre ad un organo monocratico;

che, per quanto concerne la questione sub *c*), una volta riconosciuta la potestà legislativa della regione nella materia, non può ritenersi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione la norma regionale impugnata che, disciplinando tra le ipotesi di decadenza il difetto di stabile abitazione nell'alloggio, da parte dell'assegnatario, si è uniformata alla disciplina statale — integrata dalla deliberazione del CIPE del 19 novembre 1981, adottata ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 457 del 1978 — la quale, nel fissare appunto «criteri generali», ha previsto, tra l'altro, identica fattispecie come causa di decadenza dall'assegnazione (sent. n. 727 del 1988 cit.);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentino, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, prima parte, della citata legge regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione ed in relazione all'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal Pretore di Lecce con la stessa ordinanza;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b, della citata legge regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0840

N. 328

Ordinanza 7-21 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Decreto di sequestro preventivo di cantiere edile - Concessione edilizia - Silenzio-assenso - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce del quadro normativo complessivo della materia - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 79).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge della regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1992 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo nel procedimento penale a carico di Borille Gianfranco, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento instaurato su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo avverso l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro preventivo di un cantiere edile, pronunciata dallo stesso Tribunale in sede di riesame, la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, dell'art. 79 della legge della regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), nella parte in cui prevede che il silenzio-assenso tenga luogo della concessione edilizia;

che ad avviso del giudice *a quo* la norma regionale, prevedendo il silenzio-assenso in materia urbanistico-edilizia senza alcun carattere di temporaneità e senza alcuna limitazione, come invece prevedeva l'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (norma peraltro non più in vigore, secondo il rimettente, a far data dal 1° gennaio 1992, per l'esaurirsi delle proroghe della stessa), avrebbe creato un istituto nuovo volto non ad accelerare la procedura secondo il disposto dall'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che delega appunto alle regioni tale specifico compito, ma addirittura ad eliminarla «anche nella sua espressione formale e finale di atto-documento, a seguito della semplice inerzia della P.A.», con ciò esorbitando dai limiti imposti al legislatore regionale dall'art. 117 della Costituzione. Né — secondo il rimettente — possono nella specie trovare applicazione, in riferimento all'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 — che abilita le regioni ad adottare norme in tema di procedimento amministrativo — le previsioni degli artt. 17, 19 e 20 della stessa legge, che hanno introdotto nuovi moduli procedurali (possibilità di esercizio dell'attività privata, soggetta a provvedimento abilitativo, previa semplice denuncia di inizio dell'attività stessa all'amministrazione, ed eventuale verifica successiva dell'esistenza dei presupposti abilitativi, nonché silenzio-assenso), trattandosi di materia paesaggistica e di assetto ambientale «in esso inclusa la regolamentazione del territorio, per le espresse esclusioni previste al comma 2 dell'art. 17 e al comma 4 dell'art. 9» (*recte*: 19);

che inoltre la norma denunciata, venendo ad incidere sul precetto penale (per escluderlo), si porrebbe in violazione dell'art. 25 della Costituzione, che riserva la materia alla legge dello Stato;

che ha spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale del Veneto, concludendo per l'inammissibilità e per l'infondatezza della questione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è proposta dalla Corte remittente sul presupposto della temporaneità della normativa statale di principio (art. 8 d.l. n. 9 del 1982, conv. in legge n. 94 del 1982 cit.) in materia di concessioni edilizie, presupposto che viene assunto quale termine di raffronto della denunciata illegittimità della disposizione di legge regionale;

che, peraltro, su tale profilo centrale della questione incidono sia la norma posta con l'art. 23, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 — che, sopprimendo il termine di efficacia, più volte prorogato, della citata norma statale di principio, ne determina la vigenza non limitata nel tempo — sia, in particolare, la disciplina, successiva all'ordinanza di rimessione, contenuta nell'art. 5 del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, con cui si introduce in via generale il principio del silenzio-assenso in tema di rilascio delle concessioni edilizie, facendosi altresì esplicito richiamo all'art. 29 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo «in assenza di legislazione regionale» (comma 2 dell'articolo citato);

che risulta quindi opportuno disporre la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché valuti, alla luce del richiamato quadro normativo, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 329

*Ordinanza 7-21 luglio 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Territorio del Lido di Venezia - Sospensione dell'esecuzione degli sfratti - Mancata previsione - Sollecitazione di beneficio di carattere derogatorio - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.****(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile tra Maurizio Ferrari e Guido Briganti, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 nel corso del procedimento civile di opposizione all'esecuzione promosso da Maurizio Ferrari nei confronti di Guido Briganti, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione degli sfratti anche per il territorio del Lido di Venezia;

che la norma censurata, «in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano nei comuni di Venezia e di Chioggia», dispone la sospensione, per un periodo di trentasei mesi, dell'esecuzione per rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia;

che, ad avviso del Pretore, la sospensione degli sfratti non si applica anche al Lido di Venezia, non compreso nella laguna ma costituente divisione naturale della laguna stessa dal mare Adriatico: interpretazione questa che sarebbe indirettamente avvalorata dall'art. 4 della stessa legge, laddove si individuano le attribuzioni della Commissione per la salvaguardia di Venezia e se ne estendono espressamente le competenze a tutto il territorio della vigente conterminazione lagunare, al comune di Chioggia e alle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

che il giudice rimettente ritiene che il diverso trattamento degli abitanti del Lido di Venezia, rispetto a quello riservato agli abitanti di Venezia insulare o delle isole interne alla laguna, sarebbe irragionevole, giacché l'esodo della popolazione ed il degrado del patrimonio edilizio urbano investirebbero anche tale località;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione, richiamando l'ordinanza n. 52 del 1993 di questa Corte, per rilevare come la non inclusione del Lido di Venezia tra le zone per le quali è stata eccezionalmente disposta la sospensione dell'esecuzione degli sfratti corrisponde ad una scelta non irragionevole, che limita il beneficio alle zone di maggior valore storico, più colpite da fenomeni di degrado edilizio, destinato ad aggravarsi con l'allontanamento dei vecchi residenti;

Considerato che il Pretore di Venezia censura un trattamento differenziato in ragione di una distinta situazione di fatto, collegata a diverse caratteristiche abitative presenti nell'ambito dello stesso Comune, sollecitando l'estensione di un beneficio di carattere derogatorio che costituisce il frutto di una scelta del legislatore, che non si palesa irrazionale o ingiustificata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), sollevata dal Pretore di Venezia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0842

N. 330

Ordinanza 7-21 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Corte dei conti - Danno erariale - Regioni Toscana, Valle d'Aosta e Lombardia - Obbligo di denuncia - Attribuzione al procuratore regionale presso la Corte dei conti, di una attività di controllo sugli atti regionali - Mancata conversione del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 marzo 1993, n. 54, art. 1 terzo comma, 1, 2, 3 e 5).

(Cost., artt. 5, 77, 81, quarto comma, 97, 100, secondo comma, 103, 115, 117, 118, 125, 126, 127, 130 e 134).

(Statuto della Valle d'Aosta, artt. 43, 44 e 46, primo comma, legge 5 agosto 1978, n. 158, art. 27; legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3, sesto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante: «Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa», promossi con ricorsi delle regioni Toscana, Valle d'Aosta e Lombardia, notificati il 5 e l'8 aprile 1993, depositati in cancelleria il 9, 15 e 17 aprile 1993 ed iscritti ai nn. 24, 25 e 26 del registro ricorsi 1993;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 5 aprile 1993 (reg. ric. n. 24 del 1993), la Regione Toscana ha impugnato gli artt. 3 e 5 del decreto legge 8 marzo 1993, n. 54 (Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa) che, rispettivamente, autorizzano il procuratore regionale presso la Corte dei conti a proporre ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa, dettando la necessaria normativa procedurale, e fanno obbligo a tutti gli organi giurisdizionali, di vigilanza o di controllo di denunciare al predetto pubblico ministero ogni fatto o atto da cui è derivato o potrebbe derivare danno erariale;

che, ad avviso della ricorrente, le attribuzioni conferite al procuratore regionale si configurerebbero come estrinsecazione di un'attività di controllo sugli atti regionali, che si porrebbe in violazione dell'art. 125 della Costituzione; inciderebbero in materie di competenza regionale, quali l'urbanistica e i lavori pubblici (artt. 117 e 118 della Costituzione); verrebbero a ledere lo stesso sistema autonomistico (artt. 5 e 115 della Costituzione) nonchè i principi costituzionali in tema di controlli (artt. 125, 126 e 127 della Costituzione), di sindacato giurisdizionale e di conflitto di attribuzioni (art. 134 della Costituzione); si sostanzierebbero in compiti che esulano da quelli che l'art. 100, secondo comma, della Costituzione affida alla Corte dei conti, che per di più sarebbero svolti non all'interno della propria sfera giurisdizionale, bensì nell'ambito di una giurisdizione diversa; ed infine comporterebbero la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) per la possibile contraddittorietà tra la valutazione del procuratore regionale, che può sfociare nell'attivazione del sindacato del giudice amministrativo, e l'esito positivo del controllo svolto dalla Commissione statale di controllo sulle attività regionali, di cui fa parte anche un magistrato della Corte dei conti;

che, con altro ricorso, notificato l'8 aprile 1993 (reg. ric. n. 25 del 1993), la Regione autonoma Valle d'Aosta denuncia gli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto legge n. 54 che assoggetterebbero l'amministrazione regionale e gli enti locali a controlli diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dallo statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, artt. 43, 44 e 46), con conseguente illegittima interferenza nella sfera di autonomia regionale; inciderebbero sulle garanzie giurisdizionali verso gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 della Costituzione), modificando la struttura stessa del giudizio amministrativo, che da giudizio a iniziativa di parte diviene giudizio «ad azione pubblica»; violerebbero il principio del buon andamento (art. 97 della Costituzione) per i possibili conflitti che potrebbero sorgere tra l'impugnativa del procuratore regionale della Corte dei conti e quella dei soggetti direttamente lesi dall'atto amministrativo; ed infine non sarebbero sorretti dalle ragioni di necessità ed urgenza che legittimano il ricorso al decreto legge (art. 77 della Costituzione);

che gli artt. 1, terzo comma, e 3 del medesimo decreto legge n. 54 sono altresì impugnati dalla regione Lombardia, con ricorso notificato l'8 aprile 1993 (reg. ric. n. 26 del 1993);

che, ad avviso della ricorrente, la prima norma, attraverso il richiamo ivi contenuto ad altra disposizione legislativa che pone a carico della regione le spese per le neo-istituite sezioni regionali della Corte dei conti, senza prevedere alcuna forma di finanziamento, violerebbe l'autonomia finanziaria regionale (art. 119 della Costituzione) nonchè gli artt. 81, quarto comma, della Costituzione, 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e 2 (*recte*: 3), comma 6, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

che, per la seconda norma impugnata, la stessa ricorrente svolge censure in parte identiche, in parte coincidenti con quelle formulate negli altri due ricorsi;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati;

Considerato che i ricorsi sono tutti rivolti avverso lo stesso decreto legge e sottopongono alla Corte questioni identiche o connesse e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che il decreto legge 8 marzo 1993, n. 54 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 292, 229, 116 e 51 del 1993), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 3 e 5 del decreto legge 8 marzo 1993, n. 54 (Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 100, secondo comma, 115, 117, 118, 125, 126, 127 e 134 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

b) degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto legge, sollevate, in riferimento agli artt. 77, 97, 113, 116 della Costituzione e 43, 44 e 46, primo comma, dello statuto speciale di autonomia approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dalla regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

c) degli artt. 1, terzo comma, e 3 del medesimo decreto legge, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 100, 103, 113, 115, 119, 125 e 130 della Costituzione, 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e 3, comma 6, della legge 14 giugno 1990, n. 158, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0843

N. 331

Ordinanza 7-21 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Calabria - Disciplina delle nomine di competenza della regione - Impugnazione di decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 19 marzo 1993, n. 69).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promosso con ricorso della regione Calabria notificato il 17 aprile 1993, depositato in cancelleria il 20 aprile successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la regione Calabria impugna il decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, recante la «disciplina della proroga degli organi amministrativi», in riferimento agli articoli 77, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione;

che la regione ricorrente, dopo aver illustrato la serie di decreti-legge adottati in materia dal Governo (nn. 381 del 1992, 439 del 1992, 7 del 1993 e 69 del 1993), osserva che il decreto legge n. 69 del 1993 da ultimo impugnato rappresenta, in sostanza, la riproduzione dei precedenti provvedimenti d'urgenza, eccetto che per la formulazione dell'art. 9, relativo all'adeguamento della disciplina regionale alle norme di principio del decreto;

che, in particolare, la regione rileva che, prima dell'emanazione dei ricordati decreti-legge, essa stessa aveva adottato, con la legge regionale 5 agosto 1992, n. 13, sulla «disciplina delle nomine di competenza della regione», una propria regolamentazione delle scadenze delle nomine e designazioni di competenza regionale e delle relative procedure di rinnovazione, disciplina, questa, coerente con l'art. 97 della Costituzione e con i principi affermati nella sentenza n. 208 del 1992 della Corte costituzionale;

che pertanto, ad avviso della regione, il decreto-legge n. 69 del 1993 «non dovrebbe incidere sulla legge regionale», giacchè questa contiene norme di dettaglio bensì diverse da quelle del decreto ma tuttavia rispettose dei fondamentali principi posti dal medesimo, rappresentati dalla cessazione delle funzioni alla scadenza naturale del mandato e dalla previsione di un periodo massimo di proroga nonchè di meccanismi sostitutivi rigidamente articolati in caso di inerzia dell'organo competente alla ricostituzione;

che, però, se l'art. 9 del decreto-legge impugnato fosse interpretato come abrogativo della normativa regionale, la disciplina denunciata sarebbe, secondo la regione ricorrente, incostituzionale, in quanto:

a) l'art. 4, comma 2, del decreto-legge, che attribuisce la competenza alle designazioni o nomine (per gli organi scaduti), in caso di inerzia di organi collegiali, ai presidenti di detti organi, violerebbe sia la competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti dalle regioni (art. 117 della Costituzione) sia la competenza statutaria (art. 123 della Costituzione), in quanto incide sulle norme, statutarie e ordinarie, che regolano le competenze degli organi collegiali, creando *ex novo* una competenza dei presidenti e sottraendo ai collegi i correlativi poteri; detta disposizione, inoltre, contrasterebbe con gli articoli 121 e 122 della Costituzione, se riferita a nomine di competenza del Consiglio regionale, attesa la configurazione costituzionale del presidente del Consiglio regionale, privo di rilevanza esterna;

b) l'art. 3 del decreto-legge, sul regime di proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati, limitando la competenza ai soli atti urgenti e indifferibili, inciderebbe sulla competenza regionale in materia, violando l'art. 117 della Costituzione; la censura sarebbe da estendere al successivo art. 6 che prevede la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti;

c) infine, sarebbe costituzionalmente illegittimo l'art. 8 del decreto-legge, che convalida e mantiene fermi gli atti di ricostituzione di organi scaduti adottati da presidenti di organi collegiali, anteriormente all'entrata in vigore del decreto, in sostituzione dei competenti collegi; questa norma violerebbe sia l'art. 77 della Costituzione, in relazione anche all'art. 15, comma 2, lett. d) della legge n. 400 del 1988, sia le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed enti: il decreto-legge non può — afferma la regione — convalidare ciò che in base alla Costituzione è invalido e non può dunque sottrarre all'amministrazione regionale il potere di qualificare come invalidi gli atti già adottati in base a decreti-legge non convertiti, così impedendo alle regioni di «revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e di provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti»;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;

Considerato che il decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze nn. 292, 229, 174 e 116 del 1993), deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione, e che detto rilievo è logicamente preliminare rispetto al profilo di — eventuale — inammissibilità, dedotto dall'Avvocatura erariale, basato sul rilievo per cui con l'impugnativa verrebbe ad essere prospettata una mera questione interpretativa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promossa dalla regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0844

N. 332

Ordinanza 7-21 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Mancata previsione della incompatibilità a partecipare al giudizio dei giudici componenti il collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata - Intervenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. (sentenza n. 186/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.p.p. art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1993 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Gholami Mohammad ed altri, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ferrara dubita che l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dei giudici componenti il collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta incongruità di questa, contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: ad avviso del rimettente, infatti, al riconoscimento dell'incompatibilità concorrono ragioni analoghe a quelle poste a base della sentenza n. 186 del 1992; che il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto nel giudizio;

Considerato che con la sentenza n. 186/1992 — il cui dispositivo è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno — questa Corte ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio»;

che perciò la questione è manifestamente inammissibile in quanto già decisa con la predetta sentenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale — già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con la sentenza n. 186/1992 — sollevata dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0845

N. 334

Ordinanza 7-23 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Mancata previsione della incompatibilità a partecipare al giudizio dei giudici componenti il collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata - Intervenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. (sentenza n. 186/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.p.p. art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale, dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1992 dal Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Bardelli Alessio, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Livorno dubita che l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del pretore che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità della sospensione condizionale della pena, contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dato che porrebbe l'imputato in una condizione peggiore rispetto a chi non si trovi nella stessa situazione e ne menomerebbe il diritto di difesa: ad avviso del rimettente, infatti, al riconoscimento dell'incompatibilità concorrono ragioni analoghe a quelle poste a base delle sentenze nn. 124 e 186 del 1992, 496 del 1990 e 502 del 1991;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto nel giudizio;

Considerato che con la sentenza n. 186 del 1992 — il cui dispositivo è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno — questa Corte ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio»;

che la locuzione «giudice del dibattimento» è comprensiva di qualunque giudice — compreso il pretore — chiamato a celebrare il dibattimento;

che perciò la questione è manifestamente inammissibile in quanto già decisa con la predetta sentenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale — già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del 1992 — sollevata dal Pretore di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0847

N. 335

Ordinanza 7-23 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Mancata previsione della incompatibilità a partecipare al giudizio dei giudici componenti il collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata - Intervenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. (sentenza n. 186/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.p.p. art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Girono Vincenzo, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova dubita che l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice componente il collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità della sospensione condizionale della pena, contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dato che il rigetto comporta una valutazione di merito del processo e ciò menomerebbe il diritto di difesa dell'imputato: ad avviso del rimettente, infatti, al riconoscimento dell'incompatibilità concorrono ragioni analoghe a quelle poste a base delle sentenze nn. 124, 186 e 399 del 1992;

che il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel giudizio;

Considerato che con la sentenza n. 186/1992 — il cui dispositivo è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno — questa Corte ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio»;

che perciò la questione è manifestamente inammissibile in quanto già decisa con la predetta sentenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale — già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del 1992 — sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 336

Ordinanza 7-23 luglio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Interpretazione autentica dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 - Discriminazioni collegate alla maggiore o minore celerità della procedura amministrativa per la liquidazione della pensione sociale sostitutiva - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 454/1992) e manifestamente infondata (ordinanza n. 155/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), di interpretazione autentica dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1992 dal Pretore di Verona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mecchi Felice ed altro e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con ordinanza del 1° dicembre 1992, il Pretore di Verona, giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) secondo cui l'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, deve essere interpretato nel senso che «la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati» durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 resta delimitata a quelli «adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni»;

che il giudice *a quo* sospetta la violazione dell'art. 3 in relazione all'art. 38 della Costituzione, in quanto la norma impugnata sarebbe stata emanata in assenza delle condizioni che legittimano il ricorso all'interpretazione autentica ed in quanto la norma stessa determinerebbe una discriminazione collegata ad un fattore irrazionale, quale quello della maggiore o minore celerità della procedura amministrativa prevista per la liquidazione della pensione sociale sostitutiva di cui all'art. 19 della legge n. 118 del 1971;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata dalla sentenza di questa Corte n. 454/1992, e manifestamente infondata dall'ordinanza n. 155/1993, in conformità alle precedenti decisioni nn. 88/1992, 75/1991 e 286/1990;

che il Pretore di Verona non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati da tali pronunzie;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0849

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 3 3 0 9 3 *

L. 2.600